

- 6.6. a parità di punteggio prevale la persona più giovane;
7. Una volta formata, la graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, verrà pubblicata presso il Centro per l'impiego e la Provincia individuerà le modalità di validazione secondo la propria normativa interna.
 8. Il Centro per l'impiego avvia a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni almeno il triplo delle persone richieste compatibilmente con la presentazione di un tale numero di candidati nella giornata prevista per l'avviamento.
 9. Il Centro per l'impiego comunica all'Ente pubblico, nei venti giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, il nominativo delle persone individuate.
 10. Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a convocare i lavoratori individuati nonché ad effettuare la prima prova di idoneità, rispettivamente nei venti giorni e nel mese successivi alla comunicazione da parte del Centro per l'impiego.
 11. La selezione effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa. Le operazioni di selezione sono pubbliche.
 12. Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare al Centro per l'impiego, nei 15 giorni successivi, l'esito della selezione e l'eventuale rinuncia della persona avviata. Per la comunicazione di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni valgono le disposizioni di cui al D.lgs. n. 297/2002.
 13. La graduatoria ha validità fino alla comunicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dell'avvenuta assunzione dei lavoratori avviati. La stessa può essere utilizzata - oltre la prima comunicazione degli aventi diritto - per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto, nei sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria stessa. **La medesima**

graduatoria può essere utilizzata negli stessi termini, su richiesta della Pubblica Amministrazione interessata e limitatamente alle assunzioni a tempo determinato, qualora si manifesti da parte della Pubblica Amministrazione stessa la necessità di coprire posti della medesima qualifica. Questa possibilità deve essere contenuta nell'avviso pubblico. Per chi dovesse rinunciare alla opportunità di lavoro successivamente al primo avviamento, non si applica quanto previsto al successivo punto 14.

14. Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, non possono più partecipare per sei mesi alla chiamate a selezione, ex art. 16, L. n. 56/1987, nell'intera Regione. Costituisce giustificato motivo, ai fini ed effetti ora rilevanti, il mancato rispetto, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità e **la rinuncia a seguito di accettazione di altro posto di lavoro**; inoltre la tardiva effettuazione delle prove medesime. Le persone avviate che non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, perdono inoltre, se ne sono in possesso, lo stato di disoccupazione. In tale caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione, dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di **quattro** mesi.

G. Le discipline speciali.

L'art. 4 bis, comma 1, D.lgs. n. 181/2000, esplicitamente esclude dalle regole generali, quanto alle modalità di assunzione, i casi dei "lavoratori non comunitari", dei "lavoratori italiani da impiegare o trasferire" in Paesi

esterni alla Comunità europea, dei prestatori tutelati ai sensi della Legge n. 68/1999, in prevalenza disabili.

D'altra parte, ai sensi dell'art. 1bis, comma 3, D.lgs. n. 181/2000, "sono soppresse le liste di collocamento ordinario e speciali, ad eccezione di quelle" concernenti i lavoratori dello spettacolo, i disoccupati in lista di mobilità, infine ad eccezione degli elenchi concernenti le persone disabili.

La normativa suddetta richiede alcune puntualizzazioni per quel che concerne le persone disabili, i lavoratori in mobilità e quelli provenienti da Paesi esterni alla Comunità europea.

G.1. Le persone disabili ai sensi della L. n. 68/1999.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, L. n. 68/1999, le persone disabili tutelate da questa legge vengono inserite in "apposito elenco", ove risultino "disoccupate" ed aspirino "ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative".

Queste persone devono oggi effettuare la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 181/2000, precisando l'intenzione di iscriversi negli elenchi di cui alla L. n. 68/1999. Una volta che esse siano inserite negli elenchi di cui all'art. 8, L. n. 68/1999, risultano soggette alle regole previste da questa legge.

Opera tuttavia nei confronti delle persone disabili la disciplina di cui all'art. 4, D.lgs. n. 181/2000, in materia di "perdita dello stato di disoccupazione", con i limiti e le integrazioni, dettati da considerazione di specialità e concernenti esclusivamente persone disabili, di seguito precisati:

- l'art. 4, D.lgs. n. 181/2000, lettere b) e c), non trova applicazione, posto che specifiche misure di politica attiva e verifiche di disponibilità del prestatore sono apprestate ai sensi della L. n. 68/1999, la quale prevede altresì un sistema di collocamento del tutto separato da quello generale;
- il limite di reddito annuale indicato all'art. 4, D.lgs. n. 181/2000, lettera a), è fissato a diecimila (10.000) euro, al lordo delle ritenute fiscali, con rivalutazione

annuale secondo parametro ISTAT, considerato che una delle principali misure di sostegno all'occupazione di persone disabili è data da attività di lavoro intermittenti, temporanee ed a tempo parziale.

Le persone disabili, le quali rendano la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, possono richiedere di fruire pure (od esclusivamente) dei servizi garantiti alla generalità dei cittadini, in forza del D.lgs. n. 181/2000.

La perdita dello stato di disoccupazione, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), dell'art. 4 D.Lgs. n. 181/2000, consegue alla convocazione o all'offerta di lavoro che abbiano caratteri di idoneità, in considerazione della condizione personale del privo di lavoro.

Il punto 4 dell'allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1872 del 31 Ottobre 2000 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi della L. n. 68/1999 e della Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14", recante

▪ Criteri e modalità di pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di esonero (L. 68/1999, art. 5, comma 7)

è sostituito dal testo seguente:

4. Criteri e modalità di pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di esonero (L.n. 68/1999, art. 5, comma 7)

I datori di lavoro che abbiano richiesto l'autorizzazione agli esoneri versano i contributi esonerativi di cui all'art. 5, comma 3 della L.n. 68/1999, pari a Euro 12,91 per ciascuna unità non assunta e per ogni giorno lavorativo, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili mediante bonifico intestato alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna indicando la causale "Contributo esonerativo di cui alla L.n. 68/1999" e secondo le scadenze seguenti:

- entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esonero, allorché l'autorizzazione sia stata concessa;

- entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria per la richiesta di esonero, allorché la relativa autorizzazione non sia stata concessa.

Al fine della definizione delle quote da versare si considerano come giorni lavorativi tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi, escludendo, quindi, le feste nazionali, le giornate di sabato e domenica nonché la festività patronale.

Le Province, all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria indicano al datore di lavoro richiedente ed al competente servizio regionale il numero delle unità ed i giorni da conteggiare ai fine del versamento. Tale comunicazione, qualora l'autorizzazione all'esonero sia stata concessa, avviene entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esonero.

Versamenti che non corrispondano alle entità ed alle scadenze determinano una maggiorazione del contributo pari al:

- 5% su base annua se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dai termini fissati,
- al 24% su base annua se la regolarizzazione avviene oltre 30 giorni dai termini fissati .

L'irrogazione di sanzioni ai datori di lavoro inadempienti avviene sulla base di opportune forme di raccordo fra la Regione e la Direzione regionale del lavoro.

G.2. I disoccupati in mobilità.

Le persone iscritte nelle liste di mobilità, secondo le originarie previsioni della Legge 23 luglio 1991, n.223, non debbono rendere la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 181/2000: sono infatti le specifiche regole nella specie operanti ad accertare la condizione di disoccupazione dei prestatori nonché a farsi carico della verifica di reale disponibilità.

Altrettanto si afferma per gli iscritti nelle liste, non percettori di indennità di mobilità, anche ai sensi dell'art. 4 della Legge 19 luglio 1993, n.236: in tal caso la richiesta di iscrizione nelle liste di mobilità del prestatore vale come dichiarazione di disponibilità e il Centro per l'impiego rilascia la relativa certificazione di disoccupazione.

G.3. I lavoratori provenienti da Paesi esterni alla Comunità europea.

Il D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come recentemente modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189, individua una nuova modalità di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato con lavoratore straniero residente all'estero, incardinato sul c.d. "contratto di soggiorno". D'altra parte, ai sensi dell'art. 22, comma 11, D.lgs. n. 286/1998, "il lavoratore straniero in permesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi".

L'art. 2, D.lgs. n. 286/1998, introduce pure generali principi di parità di trattamento tra cittadino o lavoratore italiano e cittadino o lavoratore straniero regolarmente soggiornante. In particolare ai comma 2 e 3 si stabilisce quanto segue: "Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la Legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani".

Se ne deduce che al cittadino straniero proveniente da Paese esterno alla Comunità europea, se regolarmente soggiornante, debbano essere forniti i medesimi servizi garantiti ai cittadini italiani: egli potrà richiedere l'inserimento nell'elenco anagrafico, anche ove già sia occupato; potrà altresì rendere la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 181/2000, una volta perduto il lavoro.

Il diritto in oggetto, secondo la vigente disciplina, decade nel momento in cui scada il permesso di soggiorno **ovvero** siano trascorsi sei mesi dalla data in cui lo straniero privo di occupazione renda la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 181/2000, **se la scadenza del permesso di soggiorno precede tale termine ultimo**. I Centri per l'Impiego accettano la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, al fine di consentire la conservazione dell'inserimento nell'elenco anagrafico nonché dello stato di disoccupazione.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, "il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore". Si consente pertanto alle persone provenienti da paese esterno alla Comunità europea, in possesso di permesso per motivi di studio o formazione, l'inserimento nell'elenco anagrafico.

Ai fini della verifica dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico, rilevante per l'acquisizione della capacità di lavoro, la persona straniera deve produrre la "dichiarazione di corrispondenza" del titolo di studio acquisito nel Paese d'origine, per il cui rilascio è necessaria **la** presentazione, da parte del cittadino proveniente da questo Paese, **della** c.d. "dichiarazione di valore", richiedibile presso gli uffici consolari italiani nel Paese stesso. Stante però la difficoltà di ottemperare a questo adempimento, si ritiene parificata alla presentazione della "dichiarazione di corrispondenza" del titolo, la "traduzione giurata del titolo di studio" purchè da tale titolo si desuma la frequenza scolastica in base alla normativa vigente.

Le persone provenienti da Paese esterno alla Comunità europea hanno la possibilità di accesso all'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 56/1987. I generali principi di parità di trattamento di cui all'art. 2, D.lgs. n. 286/1998, prevalgono infatti sulla disposizione, stabilita dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che richiede il possesso della cittadinanza italiana per l'accesso alle Pubbliche Amministrazioni: la prevalenza opera sul piano gerarchico (si confrontano infatti una norma di legge, tra l'altro ad efficacia rafforzata,

poiché volta a recepire una convenzione OIL, ed una norma regolamentare), nonché della successione nel tempo. Si veda altresì in proposito l'art. 27, comma 1, lett. r *bis*, del D.lgs. n. 286/1998 (lettera inserita dall'art. 22 della L. n. 189/2002) che consente (pure al di fuori delle "quote" previste) l'assunzione di "infermieri professionali" stranieri presso "strutture sanitarie pubbliche".

Anche ai fini dell'inserimento presso le Pubbliche Amministrazioni, come già rilevato per il settore privato, si richiede la "traduzione giurata del titolo di studio" al fine di comprovare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

H. La fase transitoria.

Le rilevanti modificazioni di concezione e disciplina che la riforma attuata dal D.lgs. n. 297/2002 reca con sé, unitamente alla presenza di norme non immediatamente operanti, richiedono la previsione di una disciplina transitoria.

Le Province, anche in raccordo con la Regione, devono individuare opportune modalità finalizzate a garantire la più adeguata informazione, quanto alle novità introdotte dal D.lgs. n. 297/2002 ed alla presente regolamentazione regionale di attuazione.

La Regione, trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'applicazione sottoporrà a specifico monitoraggio i casi di perdita dello stato di disoccupazione per mancata presentazione, rifiuto di congrua offerta di lavoro e violazione delle misure concordate con i servizi, anche per verificare l'efficacia e adeguatezza **degli effetti dell'applicazione dei punti D.2.3 e D.2.4.** In ogni caso il Comitato di Coordinamento Interistituzionale e la Commissione Regionale Tripartita discuteranno entro sei mesi, in modo congiunto, l'andamento dell'applicazione della presente normativa.

H.1. Elenco anagrafico.

Tutti gli iscritti nelle soppresse liste di collocamento vengono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, con decorrenza corrispondente alla data di originaria iscrizione. Le persone già iscritte alla prima classe vengono inserite

sotto la classe "altri", con specifica "già iscritti nella prima classe delle soppresse liste di collocamento": questa specifica viene appositamente individuata e prevista. Ove le stesse non acquisiscano entro il 29 luglio 2003 lo "stato di disoccupazione", secondo quanto precisato nel punto H.3., sono trasferite d'ufficio alla specifica "decaduti dallo stato di disoccupazione".

Le persone già iscritte alla seconda classe delle soppresse liste di collocamento vengono inserite sotto la classe "occupati", con specifica "in cerca di altra occupazione".

Le persone già iscritte alla terza classe vengono inserite sotto la classe "altri", con specifica "cessati dall'impiego".

Nella stessa classe sono inseriti i lavoratori sospesi dal lavoro per contrazioni temporanee dell'attività con la specifica "sospesi dal lavoro per contrazione temporanea dell'attività".

Gli iscritti nelle liste concernenti i lavoratori dello spettacolo ed i disoccupati in lista di mobilità, nonché negli elenchi concernenti le persone disabili, e gli iscritti allo speciale collocamento agricolo vengono pure inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, sotto la classe "altri", con distinte specifiche appositamente individuate e previste.

Nella procedura di primo inserimento sono recuperate tutte le informazioni registrate nel precedente sistema di gestione delle liste del collocamento, mentre informazioni mancanti vengono ottenute in occasione della prima presentazione della persona già iscritta nelle soppresse liste di collocamento al Centro per l'impiego.

Sono pure inserite nell'elenco anagrafico, su esplicita richiesta, persone che intendano avvalersi dei servizi pubblici per l'impiego.

H.2. Scheda professionale.

I Centri per l'impiego provvedono a redigere la scheda professionale delle persone inserite d'ufficio nell'elenco anagrafico, utilizzando le informazioni già disponibili nei loro archivi e rimandando l'aggiornamento delle informazioni al primo colloquio di orientamento

H.3. Stato di disoccupazione.

In applicazione dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 297/2002, gli interessati all'accertamento dello stato di disoccupazione sono tenuti a presentarsi presso il Centro per l'impiego competente per territorio entro la data del 29 luglio 2003, al fine di rendere la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Le persone già iscritte nelle liste di collocamento vanno ritenute in possesso dello "stato di disoccupazione", secondo la vigente disciplina, fino all'ultimo giorno utile per rendere la menzionata dichiarazione di disponibilità: solamente ove i sei mesi trascorrono interamente, senza che questa dichiarazione venga resa, gli stessi perdono lo stato di disoccupazione.

Chi ha già reso la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa, secondo le originarie previsioni del D.lgs. n. 181/2000, non deve rendere nuova dichiarazione ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione.

Le persone già iscritte nelle liste di collocamento, che acquisiscono lo "stato di disoccupazione" entro il 29 luglio 2003, o coloro che hanno già reso la disponibilità ai sensi del D.lgs. n. 181/2000, hanno diritto al riconoscimento dell'intera anzianità già maturata in vigore della precedente normativa, come risulta dalle liste presenti nei Centri per l'impiego alla data del 29/01/2003. Nel caso in cui, in tal modo, risultino maturate anzianità differenti, si terrà conto di quella più favorevole alla persona in stato di disoccupazione.

La specialità della disciplina concernente le c.d. "categorie protette", ai sensi della L. n. 68/1999, - più volte ribadita dal D.lgs. n. 297/2002 - induce a ritenere che per essi non trovi applicazione l'art. 3, comma 2, di questo provvedimento. Gli iscritti nell'"elenco" di cui all'art. 8 - nonché le altre persone prese in considerazione all'art. 18, comma 2 - della L. n. 68/1999, alla data del 30 gennaio 2003, mantengono il diritto a godere del sistema protettivo individuato da questa legge, senza necessità di rendere la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa entro il 29 luglio 2003.

H.4. Obblighi di comunicazione dei datori di lavoro ai Servizi pubblici per l'impiego.

Fino alla data che sarà indicata nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 4 bis, comma 7, D.lgs. n. 181/2000, continua ad operare la disciplina previgente il D.lgs. n. 297/2002, in materia di obblighi di comunicazione dei datori di lavoro ai Servizi pubblici per l'impiego.

Questi devono pertanto nelle more inviare al Centro per l'impiego, entro cinque giorni dalla assunzione effettuata, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico normativo.

Non è quindi ancora obbligatoria fino all'approvazione del predetto decreto, la comunicazione di inizio attività per i collaboratori coordinati e continuativi, per i soci di cooperativa con rapporto subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i tirocinanti.

Per i datori di lavoro agricolo rimane l'obbligo di comunicazione dell'assunzione, entro cinque giorni, all'INPS.

Rimane inoltre l'obbligo di comunicazione del codice fiscale del lavoratore dipendente assunto all'INAIL, nonché l'obbligo di comunicazione all'INAIL da parte dell'Ente promotore del tirocinio.

I datori di lavoro devono pure comunicare al Centro per l'impiego, entro cinque giorni, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro; i datori di lavoro dell'agricoltura non sono tenuti ad effettuare questa comunicazione quando si tratti di braccianti giornalieri.

H.5. Certificazioni.

L'attività certificativa dei Centri per l'impiego, fino a diversa regolamentazione, è di norma ristretta

all'inserimento nell'elenco anagrafico ed al possesso dello stato di disoccupazione.

H.6. Costituzione liste ex art. 16, L. n. 56/1987, e formazione graduatorie provinciali ex art. 8, L. n. 68/1999, per l'anno 2003.

Fino al 31 luglio 2003 gli avviamenti a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni continuano ad essere effettuati nell'ambito di liste costituite, nonché secondo gli ordini di graduatoria previsti dalla previgente normativa.

Le graduatorie provinciali di persone disabili inserite negli elenchi di cui all'art. 8, L. n. 68/1999, sono formate ed operano secondo la previgente disciplina, **fino alla definizione di nuovi criteri regionali per la loro formazione.**



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

VOLUME 5

Le Relazioni delle Regioni e Province Autonome

PAGINA BIANCA



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca
 Servizio per il lavoro

Trieste, **29 APR. 2004**
 Viale Miramare, 9
 Tel. 040/3771111
 Fax 040/3775789

Prot. 10224 - P/LAVFOR/LP 1

Rif.

Allegati n.


Oggetto: L. 12.3.99, n. 68, art. 21.
 Relazione al Parlamento

Al
 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 Direzione generale per l'impiego,
 l'orientamento e la formazione.
 DIVISIONE III
 Via Fornovo, 8
 00100 ROMA

In riferimento alla nota Prot. N. 128/01.15.001 dd 10.02.2004 di codesto Ministero si invia quanto in essa richiesto inerente alla materia in oggetto.

Si comunica che si è già provveduto ad inviare, tramite e-mail, il questionario in formato elettronico predisposto dall'I.S.F.O.L.

Distinti saluti.



Il Direttore del Servizio per il lavoro
 - dott.ssa Chiarena Spangaro -

Allegati

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e Province Autonome
 Relazione illustrativa

- **Provincia di Gorizia:**

Verbale di deliberazione. 4 - Prot. 1078/2003

Verbale di deliberazione n. 31 - Prot. 26979/2003

Convenzione con il C.I.S.I.

N. 2 schede progetto (progetto n. 39 e 40)

Atti del Convegno "Disabilità e lavoro"

- **Provincia di Pordenone**

Deliberazioni:

n. 9/2003

n. 41/2003

n. 198/2003

n. 319/2003

Ordinanza presidenziale - Proposta n. 49 dd. 10.04.2003

Ordinanza presidenziale - Proposta n. 224 dd. 02.12.2003

- **Provincia di Trieste**

Deliberazione n. 38/2003

Deliberazione n. 92/2003

Provvedimenti del Presidente:

n. 48/2003

n. 58/2003

n. 84/2003

n. 98/2003

- **Provincia di Udine**

Deliberazione n. 46/2003

Piano operativo delle attività

Progetto per il trasferimento delle Buone Prassi in applicazione del POR

"Convenzione per l'espletamento delle attività di sostegno, accompagnamento e mediazione di cui all'art. 11 della L. n. 68/99 a favore dei disabili" (n. 3332dd. 2 aprile 2003)

"Convenzione per l'espletamento delle attività di sostegno, accompagnamento e mediazione di cui all'art. 11 della L. n. 68/99 a favore dei disabili" (n. 3416 dd. 16 luglio 2003))